Num. 177

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno . . . . . »	48	25	13
» Svizzera . . . . »	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*) . . . . »	50	26	14

TORINO, Mercoledì 27 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . . »	58	30	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
26 Luglio	736,90	736,72	736,04	+27,2	+30,0	+31,4	+25 0	+28,4	+28,6	+20,4	N.N.E.	N.O.	N.N.E.	Cielo velato	Nuv. a gruppi	Nuv. a gruppi

PARTE UFFICIALE

TORINO, 26 LUGLIO 1864

Il N. 1843 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 9 dello Statuto,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale Sessione del Senato e della Camera dei Deputati è prorogata.

Un altro Nostro posteriore Decreto stabilirà il giorno della riconvocazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo.

(*Continuazione e fine, vedi num. precedente*)

Sovratassa per la birra estera.

Art. 71. Così se i dazi di consumo sono riscossi dal Governo, come se ne è ceduta la percezione ai comuni o ad appaltatori, lo Stato esige sempre ad esclusivo suo vantaggio per mezzo degli agenti doganali la sopratassa sulla birra importata dall'estero.

Restituzione del dazio per la birra esportata.

Art. 72. La restituzione del dazio per la birra che si riesporta all'estero si ottiene sotto le seguenti condizioni:

a) Nella produzione:

1. Deve indicarsi nella dichiarazione (art. 66) la qualità e quantità della birra che si vuol esportare;

2. La quantità dichiarata per l'esportazione deve riporsi in appositi locali e recipienti precedentemente designati e notificati all'ufficio daziario;

3. La birra deve conservarsi in apposito magazzino chiuso a due differenti chiavi, l'una delle quali rimane presso l'ufficio daziario;

4. Deve tenersi apposito registro del movimento di entrata ed uscita dal magazzino per la birra destinata alla esportazione.

b) Nella esportazione:

1. Deve dichiararsi la quantità, che non può essere minore di 5 ettolitri, la dogana donde vuolsi esportare e il termine in cui ne sarà fatta l'esportazione;

2. La birra dev'essere riposta in botti, le quali, fatte le debite verificazioni, sono dall'uffizio daziario suggellate, e trasportate alla dogana di frontiera con apposita bolletta, seguendo le regole pel trasporto da una dogana all'altra;

3. La dogana, verificata l'incolumità dei suggelli, la qualità e quantità della birra, rilascia l'attestazione di uscita.

Constatato l'adempimento di tali condizioni, è presentata l'attestazione d'uscita della birra, la direzione delle gabelle del compartimento in cui trovasi la fabbrica dispone la restituzione del dazio, se la riscossione è fatta dal Governo o da suo appaltatore.

Abbonamenti.

Art. 73. Colle regole prescritte dagli articoli 60 e 61 possono i fabbricatori di birra di un comune, insieme o individualmente, abbonarsi pel pagamento dei dazi mediante canone annuo. Bensì è loro vietato durante l'abbonamento di apportare alcuna variazione per aumentare o dare maggiore sviluppo ai mezzi di produzione, senza farne preventiva dichiarazione alla direzione compartimentale delle gabelle, la quale, secondo i casi, vincola il permesso all'aumento del canone da convenirsi.

L'abbonato non ha diritto a restituzione di dazio per la birra che spedisce all'estero.

CAPO II. — *Fabbriche di acque gassose.*

Dichiarazione dell'industria e condizioni dei locali ed apparati.

Art. 74. Le disposizioni degli articoli 62, 63 e 64 intorno alla notifica della industria della birra, condizioni e verifiche dei locali della fabbrica, condizioni degli apparati e corrispondenza dei recipienti, sono applicabili alla industria delle acque gassose colle seguenti modificazioni:

1. Nella dichiarazione per la fabbrica, invece di quanto è prescritto ai numeri 4, 5 e 6, devono indicarsi:

a) I recipienti in cui si tengono le materie prime, loro numero e capacità;

b) Gli apparati per la produzione, loro numero, e per ciascuno la descrizione e forza produttiva per ogni operazione e per ogni giorno di lavoro;

c) Numero delle bottiglie per ciascuna specie;

2. Gli apparati per la saturazione gassosa dei liquidi non possono avere una forza produttiva minore di 34 litri (50 bottiglie) per ogni ora;

3. Eseguita la verificazione dei locali e degli apparati, gli agenti daziari suggellano i robinetti dei tubi pei quali il gaz si comunica ai liquidi da saturarsi.

Sono dispensati dall'obbligo della dichiarazione i farmacisti che preparano acque gassose ad esclusivo uso della loro professione.

Elementi di tassazione.

Art. 75. Per le acque gassose il dazio si riscuote sulla loro quantità desunta dalla forza produttiva degli apparati per ogni giorno di lavoro.

Discipline per la produzione.

Art. 76. Le regole e norme prescritte in riguardo alla dichiarazione (art. 66) al principio, all'esecuzione e variazioni della produzione (68), al pagamento (67) ed a ai casi di restituzione del dazi (69), ai registri di fabbrica (70) ed alla sovratassa sulla birra estera (71) sono applicabili alla industria delle acque gassose con le seguenti modificazioni:

1. Nella dichiarazione della produzione si deve indicare:

a) La qualità e quantità delle materie prime che trovasi avere il fabbricatore;

b) La qualità e quantità di quelle da impiegarsi in ogni giorno di lavoro;

c) Il tempo della lavorazione ossia l'ora in cui principia e quella in cui finisce;

d) Il giorno e l'ora in cui le materie impiegate si versano nel vaso generatore del gaz e l'ora in cui si comincia ogni operazione secondo la stabilita durata;

e) La qualità e quantità del liquido che verrà saturato di gaz in ogni operazione od in ogni ora, indicando il numero delle bottiglie da riempirsi;

f) Il corrispondente prodotto in ettolitri complessivamente per ogni giorno;

2. Non si possono versare le materie da impiegarsi nel vaso generatore del gaz senza avere in fabbrica la bolletta, nè prima dell'ora in questa indicata.

3. Volendosi variare metodo di produzione, o impiegare materie diverse, si dovrà prima presentare una nuova dichiarazione;

4. Non si possono tenere in fabbrica materie prime diverse dalle dichiarate.

5. All'ora indicata nella dichiarazione per il termine della operazione, o appena ottenuta la dichiarata quantità di prodotto, si debbono aprire i robinetti dei tubi pei quali si comunica il gaz e scaricare del tutto il recipiente di condensazione.

6. I liquidi saturi di gaz vanno riposti in bottiglie e si annota volta per volta nei registri qualunque spedizione se ne faccia, accompagnandola con una polizza staccata da apposito libro parafato dall'ufficio daziario qualora sia per più di 30 bottiglie.

7. Finalmente le sovratasse sulle acque gassose importate dall'estero si esigono computandone per altrettanti ettolitri i quintali su cui si riscuotono i diritti doganali.

Restituzione del dazio per le acque gassose esportate, ed abbonamenti delle fabbriche.

Art. 77. Per ottenere la restituzione del dazio pagato per le acque gassose che si esportano all'estero devono adempirsi le condizioni prescritte dall'art. 72 per la birra esportata all'estero, con che però le acque gassose in bottiglie siano riposte in ceste o casse da suggellarsi dall'ufficio daziario.

Possono i fabbricatori delle acque gassose abbonarsi insieme o individualmente pel pagamento dei dazi colle regole dettate dall'art. 73 pei fabbricatori di birra.

CAPO III. — *Fabbriche di acquavite, alcool e liquori nei comuni chiusi.*

Dichiarazione dell'industria, condizione dei locali e degli apparati.

Art. 78. La dichiarazione dell'industria per la produzione dell'alcool, acquavite e liquori, le condizioni dei locali della fabbrica, degli apparati e corrispondenza dei recipienti e la loro verificazione, sono regolate dalle prescrizioni degli art. 62, 63 e 64 intorno alla fabbricazione della birra.

Però invece degli oggetti contemplati al n. 6 della dichiarazione relativa a quella industria si devono notificare per le fabbriche di cui ora è parola i tini per la macerazione e per la fermentazione, i vasi pel raffreddamento delle materie, per la preparazione del lievito ed altri utensili dello stabilimento, non che gli apparati distillatorii, dando la descrizione di ciascuno di questi.

Sono dispensati dall'obbligo della dichiarazione i chimici e farmacisti per apparati distillatorii di capacità inferiore a 20 litri, adoperati esclusivamente per la preparazione di prodotti farmaceutici.

Elementi di tassazione.

Art. 79. Per l'alcool e l'acquavite il dazio si riscuote sulla quantità e sul grado di forza del prodotto secondo la tariffa, che dovrà essere desunto dalla qualità e quantità delle materie prime, dalla capacità e forza degli apparati distillatorii da adoperarsi e dal tempo in cui verranno usati.

Per l'alcool e l'acquavite rettificate o raffinate, e pei liquori preparati con appositi apparati, il dazio è dovuto sul prodotto ottenuto con deduzione della tassa già pagata sul liquido rettificato, raffinato o trasformato.

Non si fa luogo a restituzione di tassa se il prodotto ottenuto è minore in quantità del liquido spiritoso adoperato e non acquista forza maggiore di 59°.

Per l'alcool e l'acquavite prodotti dal vino, dalla birra ed altri liquidi che hanno già pagato il dazio governativo, non è riscossa alcuna tassa per la distillazione, dovendo però gli intraprenditori uniformarsi alle regole prescritte per la produzione.

Dichiarazione per ogni produzione.

Art. 80. Per ogni produzione si deve almeno 24 ore prima presentare all'ufficio daziario la prescritta dichiarazione nella quale s'indica:

1. Cognome e nome del fabbricatore;

2. La qualità e quantità delle materie da impiegarsi;

3. Il giorno in cui la fermentazione di tali materie sarà compiuta;

4. Il numero e la capacità dei vasi di fermentazione dai quali saranno levate le materie da distillarsi;

5. La quantità delle materie fermentate che si impiegheranno in ogni distillazione;

6. Il numero e la completa capacità degli apparati distillatorii che si adopereranno;

7. Il giorno e l'ora in cui le materie fermentate o spiritose passeranno nell'apparato distillatorio e si darà principio alla operazione accendendo il fuoco ed immettendo il vapore nello alambicco;

8. La quantità ed il grado alcoolico del prodotto che si ricaverà dalla prima operazione, giusta la stabilita durata della distillazione;

9. Il numero e la capacità dei recipienti nei quali sarà raccolto il prodotto alcoolico;

10. Quanti ettolitri di questo prodotto sieno destinati a passare in deposito o ad essere esportati tosto dal comune, e quanti per la consumazione e vendita nel luogo chiuso e pei quali deve pagarsi la tassa.

Non ricavandosi dagli apparati distillatorii immediatamente l'acquavite e dovendo il liquido leggermente alcoolico (flemma) passare di nuovo all'alambicco si aggiunge nella suddetta notifica:

a) Il giorno e l'ora in cui il flemma passa in nuova distillazione;

b) Il numero e la capacità dell'apparato in cui segue questa operazione;

c) Il numero e la capacità dei recipienti nei quali è raccolto il liquido;

d) La quantità ed il grado di forza del nuovo prodotto tassabile.

Queste dichiarazioni devono essere scritte senza correzioni, cancellature od alterazioni; mancando alcuni di tali requisiti vengono respinte.

Pagamento del dazio, operazioni della produzione, registri di fabbrica ed abbonamenti.

Art. 81. Il pagamento del dazio, il principio, esecuzione e variazione nella distillazione dell'alcool ed acquavite, i registri di fabbricazione e gli abbonamenti individuali o complessivi sono regolati colle norme prescritte dagli articoli 67, 68 e 70 riferibili alla industria della birra, con che però nel principio della produzione, oltre non potersi accendere il fuoco sotto l'alambicco od immettervi il vapore, non si possano nemmeno versare le materie fermentate od alcooliche negli apparati distillatorii senza avere in fabbrica la bolletta, e prima dell'ora in questa stabilita.

Cautele per l'assicurazione del prodotto.

Art. 82. Tutti i recipienti, apparati e tubi conduttori delle materie e dei prodotti debbono essere collocati in modo visibile, tranne dei serbatoi delle misture preparate.

Quelli in cui si raccolgono i prodotti della distillazione sono costrutti a doppia parete, della forma e con quei requisiti che saranno determinati dal Ministero delle finanze.

I liquidi alcoolici deggiono entrare o sortire dall'apparato distillatorio o dal refrigerante per metter capo soltanto nel prescritto serbatoio dei prodotti.

Sono dispensati da questi obblighi gli opifici che producono meno di 30 litri di acquavite al giorno, o che rettificano alcool sottoposto all'imposta maggiore.

Verificazione, deposito ed esportazione del prodotto.

Art. 83. Compiute le operazioni, e verificata l'esattezza della quantità e del grado di forza dell'acquavite e dell'alcool ottenuti in confronto della bolletta di pagamento, si permette l'estrazione del prodotto dal serbatoio chiuso.

Quello da esportarsi è scortato al deposito o fuori il comune a norma delle regole prescritte pel deposito e pel transito.

Il prodotto destinato pel *deposito* od *esportazione* e che vuolsi raffinare entro lo stabilimento, può esservi temporariamente trattenuto presentandosi la dichiarazione della nuova operazione da intraprendere e contro garanzia pel pagamento della tassa, obbligandosi di conseguarlo al deposito od esportarlo fra 8 giorni a contare dalla seguita verificazione.

TITOLO V.

Particolari disposizioni di vigilanza.

Zona di sorveglianza e linea daziaria dei comuni chiusi.

Art. 84. Intorno alla linea daziaria dei comuni chiusi, e fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può esser estesa o ristretta secondo che lo esigono le condizioni locali.

Entro questa zona è vietato, senza il permesso dell'autorità governativa di accordo colle direzioni delle gabelle e colle giunte municipali, lo erigere fabbricati, fare piantagioni, rialzamenti e simili opere che favoriscano le frodi, o ne rendano difficile la sorveglianza.

È vietato del pari il deporvi od ammassarvi generi senza il permesso dell'autorità daziaria, ad eccezione dei prodotti del suolo.

Nelle mura, bastioni, caseggiati ed altro che formano la linea daziaria è vietato il fare aperture, lo scavare acquedotti che passino sotto la linea stessa, il danneggiare o smuovere le barriere o i segnali, l'appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti la scalata o il salirvi, e l'introdursi nei fossati, o depositarvi o trasportarvi generi senza permesso degli agenti daziari.

Depositi di generi soggetti a dazio nei comuni aperti.

Art. 85. Nei comuni aperti non si possono dagli esercenti o per loro conto tenere generi od animali soggetti a dazio in locali distanti meno di 200 metri in linea retta dall'esercizio (macello o spaccio) senza averne prima pagata la tassa od ottenuto il permesso dall'ufficio daziario. A questi oggetti e locali sono applicate le disposizioni del precedente titolo III.

Locali soggetti a sorveglianza nei comuni chiusi e negli aperti.

Art. 86. Sono compresi nei locali soggetti a particolare vigilanza:

a) Nei comuni chiusi:

I locali addetti al deposito di generi soggetti a dazio, o in cui si tengono animali o generi introdotti temporariamente, o vino daziato colla riserva di riesportarlo con restituzione del dazio.

b) Nei comuni aperti:

1. I locali in cui si tengono generi od animali soggetti a dazio;

2. Le ghiacciaie a qualunque distanza in cui si conservano le carni bovine;

3. L'abitazione degli esercenti quando sia in comunicazione immediata coll'esercizio, ovvero, se essendone divisa, vi si conservino generi soggetti a dazio.

c) Negli uni e negli altri:

1. Le fabbriche di prodotti colpiti da tassa ed i locali ove si conservano le materie da impiegarsi nella produzione o in cui se ne fa la preparazione;

2. Quelli ove si tengono gli apparati e si conservano i prodotti;

3. L'abitazione del produttore se è in immediata comunicazione colla fabbrica, ovvero, se essendone divisa, vi si conservino generi o materie soggetti a dazio od a sorveglianza.

Doveri e attribuzioni degli agenti daziari.

Art. 87. Gli agenti daziari devono vigilare e sequestrare i generi, animali e carni che in frode del dazio, o senza osservare le prescritte discipline s'introducono o si tenta di introdurre, o si mettono in circolazione nei comuni chiusi; si smaltiscono o si tenta di smaltire nei comuni aperti, e così pure le bevande ed i prodotti alcoolici per cui non è stata pagata la tassa di fabbricazione.

Quando siavi indizio di defraudazione fanno trasportare i detti oggetti al prossimo ufficio daziario e giudicatura di mandamento, perchè venga proceduto a norma di legge.

Essi fanno verbalmente la richiesta per l'intervento dell'autorità giudiziaria o di quella di pubblica sicurezza, del sindaco o suo delegato alle verificazioni da farsi in tempo di notte o quando i locali sono chiusi.

TITOLO VI.

Delle contravvenzioni.

Casi di frode.

Art. 88. Sono considerati in frode:

1. Nei comuni chiusi,

I generi animali e carni soggetti a dazio:

a) Depositati, od ammassati nella zona di sorveglianza, o introdotti e depositati entro i fossati della linea daziaria senza il prescritto permesso;

b) Introdotti entro la linea daziaria senza averne fatta la prescritta dichiarazione e pagato il dazio corrispondente, o rinvenuti in modo da far presumere il proposito di sottrarli al pagamento del dazio, ovvero discaricati pria di giungere all'ufficio daziario, ove questo non sia stabilito all'ingresso, od infine dichiarati in quantità e qualità differenti dalle reali;

c) Introdotti per transito, deposito o temporariamente, e sottratti, o sostituiti, o di cui non sia provata la uscita, o deviati dal cammino, o discaricati entro il comune pria di uscirne o di giungere al deposito;

d) Gli animali introdotti per deposito temporariamente, rinvenuti circolanti o tenuti senza essere bollati; o mancanti della prescritta bolletta o infine macellati fuori dei locali stabiliti;

e) I cereali e le farine introdotti od estratti dai molini senza averne pagato il dazio.

2. Nei comuni aperti:

a) I generi e le carni introdotti nei locali d'esercizio, ovvero venduti al minuto senza che ne sia pagato il dazio;

b) Gli animali tassati introdotti in locali d'esercizio ovvero macellati senza averne p[illegible]o il dazio o pria d'esser bollati o in locali non notificati;

c) I generi, animali e carni soggetti a dazio tenuti in distanza minore di 500 metri dall'esercizio senza averne pagato il dazio, o ottenuto il permesso, e gli animali non bollati.

3. Riguardo alle tasse di fabbricazione:

a) I prodotti ottenuti senza essersi fatta la dichiarazione e pagata la tassa;

b) I prodotti fabbricati in quantità maggiore, e per l'alcool e l'acquavite anche a gradi di forza maggiore della dichiarata oltre i limiti di tolleranza;

c) I prodotti pei quali si sia iniziata e compiuta la fabbricazione senza che la bolletta sia nel locale o prima dell'ora in essa stabilita, ovvero prolungando la operazione oltre il tempo dichiarato, o adoperandovi caldaie od apparati non notificati;

d) I prodotti che in qualsiasi altro modo si sottraggono o si tenta di sottrarre al pagamento del dazio.

4. Ed in generale qualunque azione od ommissione evidentemente diretta a defraudare il dazio dovuto.

Casi di contravvenzione.

Art. 89. Sono considerate come contravvenzioni tutte le azioni od ommissioni colle quali si trasgredisce alle disposizioni della legge e del presente regolamento, e tutte le frodi di cui non puossi stabilire e precisare la quantità dei generi coi quali furono commesse.

Pene per gli autori, assicuratori e complici delle contravvenzioni.

Art. 90. Le pene stabilite negli articoli 20 e 21 della legge sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.

Nei casi di frode o attentati di frode si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da L. 10 a 500.

Garanzia dei proprietari e conduttori.

Art. 91. Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori dei generi sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Pene pei recidivi, corrieri ed altri.

Art 92. I limiti della pena saranno raddoppiati per le frodi in caso di recidiva entro tre anni o se commesse da corrieri, proprietari o conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate.

Pene commutative del carcere.

Art. 93. Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto o in carcere da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Pene pei reati cumulate alle multe.

Art. 94. Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli art. 20 e 21 di detta legge.

Competenza dell'autorità giudiziaria per le multe.

Art. 95. Le multe per contravvenzioni daziarie sono applicate dal giudice ordinario competente secondo le leggi vigenti.

Competenza dell'amministrazione daziaria.

Art. 96. Prima che il giudice competente pronunci definitivamente il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione daziaria.

Dove la riscossione dei dazi di consumo è fatta dal Governo o ceduta in appalto, se il massimo non supera lire duemila, deciderà il direttore delle gabelle del compartimento. Se supera le L. 2,000 il direttore suddetto deciderà secondo il parere del Consiglio di prefettura della provincia nella quale si è contravvenuto alla legge.

Se il direttore è di avviso contrario o se la multa supera le L. 4,000 è necessaria l'approvazione del Ministero delle finanze.

Potrà il Ministero delle finanze delegare ad altri impiegati da lui dipendenti la facoltà di decidere, sotto le suddette condizioni, se il massimo non supera L. 300.

Dove invece la riscossione è fatta dal comune, la decisione amministrativa verrà pronunciata senza che sia dato di eccedere il massimo della pena e sotto l'osservanza della legge e del presente regolamento, senza limite di somma dell'autorità municipale.

Verificandosi associazioni di frodatori o frode assicurata, la decisione deve essere rimessa al giudice ordinario.

Procedura per le contravvenzioni connesse con reati.

Art. 97. Se la contravvenzione daziaria è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Arresto dei contravventori.

Art. 98. Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalla legge con pena corporale, o nel caso di frode il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Trasporto, restituzione o vendita delle merci sorprese in contravvenzione.

Art 99. Gli agenti debbono condurre i contravventori e i generi sorpresi all'ufficio gabellario o alla giudicatura mandamentale più vicina per la compilazione del processo verbale.

Il proprietario ed il conduttore può chiedere la restituzione dei generi depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnati i generi quando sia necessario ritenerli per l'istruzione del processo e quando non basti a questo scopo il prelevamento d'un campione.

Se i generi sono soggetti a deperimento o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio può venderli all'incanto col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Processo verbale e suo contenuto.

Art. 100. L'ufficio dove furono portati i generi e condotti i contravventori deve compilare immediatamente il processo verbale.

Nel processo si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore dei generi in contravvenzione, gli articoli della legge cui si riferisce la contravvenzione e la dichiarazione dei contravventori.

Il processo verbale previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato.

Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha il diritto d'averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Ripartizione delle multe.

Art. 101. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa delle guardie daziarie, e l'altro terzo sarà ripartito fra il capo dell'ufficio nel quale si è fatto il processo verbale e colui che avrà avuto la direzione degli scopritori della contravvenzione.

Quando lo scopritore fosse uno solo, ovvero non vi fosse un dirigente, allora quest'ultimo terzo spetta per intiero al summenzionato capo d'ufficio.

TITOLO VII.

Dazi addizionali a favore dei comuni.

Tariffe.

Art. 102. Le tariffe per i dazi e le addizionali a favore dei municipi nei limiti stabiliti dall'art 2 sono deliberate dai Consigli comunali e rese esecutive dai prefetti.

Riscossione dei dazi sulla vendita al minuto nei comuni chiusi.

Art. 103. I dazi che i Consigli municipali dei comuni chiusi possono imporre sulla minuta vendita dei generi soggetti a tassa per conto dello Stato, sono riscossi colle norme stabilite nel presente regolamento per i dazi di consumo nei comuni aperti, e colle norme più speciali che senza offendere il presente regolamento saranno dai municipi deliberate.

TITOLO VIII.

Riscossione dei dazi spettanti allo Stato ed ai comuni a mezzo di agenti governativi.

Amministrazione dei dazi.

Art. 104. Dove la riscossione dei dazi di consumo spettanti allo Stato ed ai comuni è assunta dal Governo, l'amministrazione viene affidata alla direzione delle gabelle.

Vegliano anche i municipi perchè non si commettano frodi od abusi, e possono richiedere opportuni provvedimenti.

Organici degli uffici e del personale.

Art. 105. Con decreto reale saranno approvati gli organici per gli uffici di percezione e per gli agenti di vigilanza fissandone il personale, gli stipendi, gli assegni per le spese, le attribuzioni e le discipline.

Le prescrizioni disciplinari del titolo XI del regolamento approvato con reale decreto 30 ottobre 1862 per gl'impiegati delle dogane sono applicabili per analogia a quelli del dazio consumo.

Passaggio degli uffici ed impiegati comunali allo Stato.

Art. 106. Qualora i municipi riscuotano i dazi di consumo e vengano questi assunti dal Governo od appaltati, devono gli uffici, mobili, attrezzi e simili, se la nuova amministrazione li giudicherà servibili e necessari, esserle ceduti dopo inventario ed estimazione del loro valore nello stato in cui si trovano; pei fabbricati sarà stabilito il fitto da attribuirvisi.

Tanto il valore delle cose mobili quanto i fitti saranno determinati a mezzo di due periti scelti l'uno dall'amministrazione delle gabelle, l'altro dalla comunale, ed in caso di discrepanza da un terzo eletto di comune accordo, e dove questo mancasse dal tribunale di circondario.

Del pari passano a carico del Governo nel solo caso che questo assuma i dazi in amministrazione economica gl'impiegati ed altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunale secondo gli organici regolamenti approvati ed attuati, conservando il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio senza lor colpa, la pensione che secondo le vigenti disposizioni può loro spettare.

Se un funzionario od un impiegato comunale venisse nominato ad un posto avente in pianta uno stipendio minore di quello che, esclusi gli emolumenti onerosi, percepiva dal comune, ne riceverà la differenza a titolo di assegno personale.

Quegli impiegati comunali che non fossero dal Governo accettati o per ragione della precedente loro condotta, o per inattitudine fisica od intellettuale, qualora non abbiano diritto a pensione, conseguiranno l'assegno di disponibilità fissato dalle leggi per gl'impiegati dello Stato, e tale assegno sarà per intiero a carico del Governo.

Dal giorno in cui gl'impiegati sono assunti dal Governo diventano impiegati governativi, ed essi, le loro vedove e figli sono trattati anche per ciò che concerne la pensione come gl'impiegati dello Stato.

La pensione sarà ripartita a carico del comune e dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che il comune e lo Stato abbiano corrisposto all'impiegato.

Spese per riparazioni alle mura e barriere.

Art. 107. Nei comuni chiusi ove il dazio non fosse in amministrazione del comune, le spese occorrenti per le riparazioni alle mura, porte, barriere, canali e simili che il Governo credesse di far intraprendere per guarentire l'esazione del dazio, saranno sopportate per metà dal Governo e per metà dal comune, all'infuori delle mura militarmente fortificate, per le quali l'autorità militare sostiene le spese bisognevoli.

Contabilità degl'introiti comunali.

Art. 108. Gl'introiti dei dazi di consumo debbono annotarsi nei registri di percezione, distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del comune.

Gli uffici di riscossione versano ogni 10 giorni nella cassa comunale *tre quarte parti* degl'introiti di spettanza del comune, e il rimanente nella tesoreria dello Stato.

Per ogni comune è tenuto presso la direzione delle gabelle del compartimento un registro il quale dimostri:

1. Gl'introiti che si sono fatti colla distinta delle somme spettanti allo Stato e di quelle del comune;

2. Tutte le spese di amministrazione, riscossione, vigilanza, rimborsi e simili;

3. Le somme versate, colla distinta di quelle nella cassa comunale e delle altre nella tesoreria dello Stato;

4. Le quote di provento e di spesa spettanti al Governo e quelle del comune;

5. Le restanze di credito o di debito del comune.

Alla fine d'ogni anno, riassumendo gli elementi presentati da questo registro, viene formulato un conto generale in doppio originale d'introito ed esito, il quale dimostri le differenze di credito o debito del comune.

Un esemplare di questo conto è trasmesso al municipio, il quale può richiedere ogni ulteriore schiarimento o notizia, e deve nella sessione di primavera del Consiglio comunale accettarlo o respingerlo.

Se le conclusioni del conto sono accettate dal municipio, le differenze che esso presenta vengono pareggiate col far versare dall'ufficio di spettanza comunale che corrisponde alla somma di cui il municipio fosse risultato debitore per spese, o versando nella cassa comunale la somma di cui fosse invece risultato creditore.

Ove il municipio non accetti la conclusione del conto, può ricorrere al Ministero delle finanze, che ne decide.

Riconsegna degli uffici al comune.

Art. 109. Cessando il Governo dalla riscossione per essere i suoi dazi o dati in appalto od assunti dal Comune, riconsegna a questo nei modi stabiliti per la consegna i locali presi in affitto, e gli altri oggetti ricevuti, calcolando nelle spese da dividersi col comune gl'importi che dovesse rifondere per deprezzamento di tali effetti, e ripartendo con esso nelle medesime proporzioni il maggior valore che nella riconsegna fosse a questi attribuito.

TITOLO IX.

Riscossione dei dazi governativi assunta dai comuni.

Amministrazione comunale dei dazi governativi.

Art. 110. I comuni possono assumere la riscossione dei dazi di consumo di conto dello Stato o per abbonamento, o assicurando un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti e partecipando a metà dell'eccedenza.

In quest'ultimo caso il Governo esercita la sua vigilanza sull'amministrazione del dazio a mezzo delle direzioni compartimentali delle gabelle, e può richiedere od emettere tutti i provvedimenti riputati bisognevoli allo sviluppo maggiore dei dazi. Se la legge del dazio di consumo o la tariffa subissero essenziali modificazioni, potrà il Governo e potranno reciprocamente i comuni chiedere la rescissione del contratto, purchè la disdetta sia data sei mesi prima dell'attuazione della legge che modificasse l'attuale. Non ci sarà luogo ad indennizzi.

Passaggio degli uffici ed impiegati governativi ai comuni.

Art. 111. Qualora il Governo riscuota i dazi di consumo e questi vengano assunti dal comune, gli può cedere gli uffici, mobili, attrezzi e simili che servono a tal uso nei modi stabiliti dall'art. 106.

I funzionari, gl'impiegati e salariati governativi addetti alla riscossione dei dazi di consumo passano parimente al comune a norma delle regole prescritte pel passaggio degli impiegati dal comune al Governo.

Non avranno però essi, le loro vedove e figli a ricevere una pensione inferiore a quella che loro avrebbe corrisposto lo Stato, se gli impiegati fossero rimasti al servizio governativo e al posto che occupavano al momento del passaggio.

Amministrazione comunale.

Art. 112. I comuni che riscuotono i dazi di consumo di conto dello Stato sono liberi durante il contratto di provvedere alla propria amministrazione a norma della legge e del presente regolamento.

Tutte le facoltà in questo riservate alle direzioni compartimentali delle gabelle ed al Ministero delle finanze, sono attribuite alle giunte municipali.

Se la riscossione dei dazi è fatta per abbonamento, i comuni possono, nei limiti dell'articolo 13 della legge, variare la tariffa.

Però siffatta tariffa non può essere resa esecutoria dal prefetto, se non sia provato che il canone pattuito sarà prelevato innanzi tutto con tassa sopra gli oggetti riservati allo Stato.

Cessione dei contratti coi comuni ad appaltatori.

Art. 113. Qualora il Governo cedesse i contratti già stipulati con i comuni per la riscossione dei dazi di consumo ad appaltatori, questi subentrano nei diritti del Governo, dovendo i contratti stessi essere integralmente mantenuti e rispettati.

I comuni verseranno alla scadenza nella cassa dell'appaltatore le somme dovute allo Stato.

Pagamento del canone.

Art. 114. Qualunque sia il modo con cui il comune ha assunto le riscossioni dei dazi governativi, il convenuto canone dev'essere pagato in dodici rate mensili scadenti il dì 25 d'ogni mese nella tesoreria.

Le somme percepite nella riscossione dei dazi di consumo debbono essere anzitutto impiegate nel pagamento del canone, il quale deve annoverarsi fra le spese obbligatorie del comune, e può essere dal Governo preteso alle pattuite epoche coi modi e privilegi stabiliti per gli altri tributi.

Speciali condizioni possono essere determinate nel contratto che si stipulerà fra l'amministrazione delle gabelle e la comunale.

Spese di riparazione alle mura e barriere.

Art. 115. I comuni che assumono la riscossione dei dazi governativi per abbonamento sostengono del proprio le spese occorrenti per riparazioni alle mura, porte, barriere, canali e simili che stimassero di farvi eseguire per garanzia del dazio.

Quelli che assicurano un minimo col dividendo della eccedenza avranno diritto ad imputarle fra quelle da dedursi per stabilire l'eccedenza medesima.

Contabilità dei dazi.

Art. 116. Se la riscossione dei dazi dello Stato è assunta dal comune colla assicurazione del minimo, gl'introiti debbono annotarsi nei registri di percezione distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del comune.

Inoltre presso l'amministrazione comunale si tiene un conto annuale degli introiti daziari egualmente distinti e di tutte le spese. Riassumendone in fine d'anno i risultamenti si stabilisce:

1. a quanto ascendano i prodotti dei dazi governativi;

2. a quanto quelli comunali;

3. quale sia l'ammontare delle spese;

4. quale proporzione corra fra le spese ed il complesso dei proventi pei dazi tanto governativi che comunali;

5. il corrispondente importo di spesa da detrarsi dagli introiti pei dazi governativi;

6. se e quale eccedenza d'introiti presenti il residuo netto a fronte del minimo garantito;

7 corrispondente credito del Governo;

Detto conto è trasmesso entro gennaio del nuovo anno alla direzione delle gabelle del compartimento, alla quale sono pure comunicati tutti gli schiarimenti, notizie e documenti che fosse per richiedere.

Accettandosi dalla direzione il conto del comune, questo deve entro un mese pagare alla tesoreria suddetta la quota di eccedenza dovuta allo Stato.

Non potendo venire ad accordo la direzione delle gabelle ed il comune sull'ammontare dell'eccedenza, delibererà il Ministero delle finanze, ed il comune dovrà entro un mese pagare l'importo che gli venisse addebitato.

Riconsegna degli uffici al Governo.

Art. 117. Cessando il comune dalla riscossione dei dazi, riconsegna al Governo i locali presi in affitto nei modi stabiliti per la consegna (art. 109), e così anche gli altri effetti ricevuti, rifondendosi reciprocamente l'amministrazione delle gabelle e quella comunale delle differenze fra il valore di stima della consegna e quello della riconsegna.

TITOLO X.

Riscossione dei dazi di consumo governativi mediante appalti.

Diritti ed obblighi degli appaltatori.

Art. 118. Dove la riscossione dei dazi di consumo governativi è ceduta ad appaltatori subentrano questi nei diritti e negli obblighi della regia amministrazione verso i contribuenti.

I capitoli d'onere stabiliscono le condizioni generali del contratto e le pene convenzionali cui non adempiendovi vanno soggetti gli appaltatori.

Nel contratto sarà determinato il numero e le condizioni per gl'impiegati governativi che deve assumere lo appaltatore.

Con particolari disposizioni saranno stabiliti i diritti e gli obblighi degl'impiegati governativi assunti dallo appaltatore.

Uffici e registri di percezione.

Art. 119. L'appaltatore deve istituire uffici di percezione almeno nei luoghi principali designati dalla direzione delle gabelle del compartimento, ed a mezzo di questa renderli noti al pubblico.

Per la riscossione saranno adoperati registri bollettari secondo i modelli prescritti dall'istruzione.

Bolli usati dagli appaltatori.

Art. 120. L'appaltatore è tenuto a depositare presso la direzione copia autentica dell'impronta dei bolli che vuole adoperare nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Agenti degli appaltatori.

Art. 121. Gli agenti degli appaltatori sono equiparati nell'esercizio delle loro funzioni agli agenti governativi.

Il loro nome deve essere pubblicato nell'albo dei comuni nei quali abbiano ad esercitare le loro funzioni prima che le assumano, e debbono essere muniti di una patente rilasciata dal direttore delle gabelle del compartimento colla vidimazione del prefetto della provincia.

Riscossione delle addizionali e dazi comunali.

Art. 122. L'appaltatore dei dazi di conto dello Stato può accordarsi col comune per assumere anche la riscossione delle tasse addizionali e dazi a questo spettanti.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie.

Dazi attuali.

Art. 123. I comuni sono autorizzati a riscuotere:

a) Col permesso del Governo e fino a tutto l'anno 1866 le tasse addizionali sulle bevande e sulle carni ed i proprii dazi di consumo secondo le attuali tariffe o nella misura consentita dal Governo, quantunque superiori al limite stabilito dall'art. 2 del presente regolamento;

b) Secondo le attuali tariffe sino a che non provvedono con nuove tariffe entro i suddetti limiti:

1. I dazi ora esatti dallo Stato sui generi non colpiti dalla nuova legge e sui quali è concesso ai comuni d'imporre tassa di consumo.

2. Le differenze in più fra i dazi ora riscossi dallo Stato sugli oggetti allo stesso riservati e quelli stabiliti dalla nuova legge.

Regolamenti comunali.

Art. 124. Dal giorno dell'attuazione della nuova legge cessano di aver vigore i particolari regolamenti comunali sui dazi di consumo, che saranno ovunque riscossi colle norme stabilite dalle leggi e da questo regolamento.

Cessano anco tutte le disposizioni che fossero in opposizione ai principii della nuova legge e regolamento nei casi da questi non preveduti.

Uffici ed impiegati esistenti.

Art. 125. Pel passaggio degli uffici ed impiegati attualmente in servizio dal Governo ai comuni e viceversa, saranno seguite le norme stabilite negli articoli 106 e 111.

Cautele di vigilanza.

Art. 126. All'attuazione della nuova legge le prefetture, di concerto colle direzioni compartimentali e colle giunte municipali, possono col compensi dalle leggi generali accordati per le opere d'utilità pubblica, ordinare che nei comuni chiusi siano atterrati i fabbricati e piantagioni, tolti i rialzamenti e simili opere che si trovassero esistenti entro la zona esterna di sorveglianza e favoriscano le frodi; possono inoltre fare eseguire nelle mura, bastioni e fossati della linea daziaria tutte le opere indispensabili alla cautela del dazio e che impediscano l'introduzione furtiva di generi soggetti a tassa, come la chiusura delle aperture, l'apporre inferriate ai canali ed acquedotti senza deviarne il corso e simili.

In caso di discrepanza di avviso deciderà il Ministero delle finanze, se la riscossione dei dazi sarà tenuta dal Governo, ed ove la fosse dal comune vi provvederà quest'ultimo, statuendo il prefetto della provincia sui ricorsi eventuali.

Generi soggetti a dazio esistenti nei comuni aperti.

Art. 127. I venditori di generi soggetti a dazio nei comuni aperti, nel giorno in cui entra in vigore la nuova legge, debbono presentare all'ufficio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta dall'art. 49 nella quale sarà inoltre indicata la qualità e quantità dei generi che si trovano esistenti nei locali di esercizio o magazzini nel detto giorno, e colla distinta di quelli sui quali fosse stato pagato il dazio ora riscosso per conto dello Stato.

Gli agenti daziari verificano tali generi e in apposito verbale ne descrivono la qualità e quantità di essi colla distinta di quelli pei quali si deve pagare il dazio; liquidano questo o le differenze dovute, e indicano la scadenza del pagamento che dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla verificazione.

Pel maggior dazio pagato non vi è luogo a restituzione.

Bevande colpite da tassa.

Art. 128. I produttori di bevande colpite da tassa di fabbricazione il giorno in cui entrerà in vigore la nuova legge debbono presentare all'ufficio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta negli articoli 62, 74 e 78, nella quale saranno inoltre indicati i prodotti e le materie prime esistenti nei locali delle fabbriche nel giorno suddetto.

Gli agenti daziari ne fanno la verifica e in apposito verbale descrivono la quantità e qualità dei prodotti e materie prime esistenti.

Fino allo smaltimento di questi prodotti non vi sarà luogo a restituzione di dazio nel caso di esportazione all'estero di cui agli articoli 72 e 77.

Cautele nei locali di fabbrica ed apparati.

Art. 129. I produttori di birra, acque gassose, di alcool, acquavite e liquori, dovranno fra tre mesi dalla attuazione della legge ridurre i locali di fabbrica e gli apparati di produzione secondo le condizioni prescritte dagli articoli 64, 74, 78 e 82.

Uffizi ed agenti provvisorii del Governo.

Art. 130. Dove la riscossione dei dazi viene assunta dal Governo potrà fino all'attuazione dell'organico il Ministro delle finanze instituire provvisoriamente uffizi di percezione e agenti di vigilanza, fissandone il personale, gli stipendi, gli assegni per le spese, le attribuzioni e delegandone con provvisione ministeriale gli individui, ai quali sono pure applicabili le misure disciplinari di cui all'art. 105.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze.

Nell'udienza del 10 luglio corrente S. M. sulla proposizione del Guardasigilli ha ordinato ciò che segue:

Carnazza Amari Giuseppe, giudice nel trib. di Siracusa, collocato in aspettativa dal dì 1 luglio a tutto il 31 ottobre 1864 in seguito a sua domanda e per comprovati motivi di salute;

Formento Antonino, negoziante, nominato giudice nel tribunale di commercio in Messina;

Paino Salvatore, negoziante, nominato giudice supplente nel trib. di commercio in Messina.

Disposizione nel personale giudiziario fatta con R. Decreto del 10 luglio 1864:

Azara Codina Salvatore, giudice del mandamento di Sorgono, nominato giudice nel trib. del circondario di Nuoro.

S. M. con Decreti 20 corrente, sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica, ha nominato ad Ufficiali dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro i Cavalieri:

Zambrini Francesco, presidente della Commissione dei testi di lingua a Bologna;

Secco Suardo conte Giovanni.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 26 *Luglio.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale del Tesoro.

Essendosi smarrita la quitanza rilasciata dalla Tesoreria descritta nel presente stato, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siasi fatta opposizione al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato della medesima.

Descrizione della quitanza.

Quitanza n. 14, rilasciata dalla tesoreria di Monza in data 23 dicembre 1862, per la somma di L. 344 61, esercizio 1861, pel versamento operato in conto entrate della direzione generale del Demanio e delle Tasse dai ricevitori del dazio consumo forese in Monza signori Paolo Colombo ed Enrico Stramenghi.

Torino, 19 luglio 1864.

Il direttore capo della 5.a divisione
TRANCHINI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

A forma del Regolamento universitario, approvato col R. Decreto 14 settembre 1862 e del R. Decreto 21 agosto 1863, sono aperti concorsi nelle Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino a sussidii annui di L. 2400 per le scuole straniere e di L. 1200 per le scuole nazionali ai giovani che intendessero di trasferirvisi affine di perfezionare i loro studi.

I sussidii per cui sono aperti i concorsi nelle Università summentovate sono:

a) Nell'Università di Bologna un sussidio all'estero per la medicina e chirurgia; uno simile per le scienze fisiche, matematiche e naturali, ed un sussidio all'interno per la giurisprudenza;

b) Nell'Università di Napoli un sussidio all'estero per le scienze naturali; uno simile per le matematiche applicate, ed uno all'interno per la medicina;

c) Nell'Università di Palermo un sussidio all'estero per le scienze mediche e chirurgiche; uno simile per la fisica e la matematica, ed uno all'interno per la giurisprudenza;

d) Nell'Università di Pavia un sussidio all'estero per la giurisprudenza; uno simile per le scienze fisiche e naturali, ed uno all'interno per la medicina e chirurgia;

e) Nell'Università di Pisa un sussidio all'estero per le scienze fisiche e matematiche; uno simile per la medicina e chirurgia, ed uno all'interno per la facoltà di lettere e filosofia;

f) Nell'Università di Torino, un sussidio all'estero per le scienze fisiche e matematiche; uno simile per la facoltà di lettere e filosofia, ed uno all'interno per la giurisprudenza.

I concorsi sono o per esame o per titoli. I concorrenti debbono avere ottenuto da non più di quattro anni la laurea in una delle quattro facoltà in qualunque Università del Regno, e dovranno trasmettere le loro domande ed i loro ricapiti al Rettore di quella Università presso la quale intendono concorrere, non più tardi del giorno 31 agosto prossimo.

Nella domanda indicheranno il luogo ove preferirebbero di andare a studiare.

Torino, il 21 luglio 1864.

Per il Ministro, REZASCO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO DI TORINO.

Esami di concorso per l'ammessione di volontari alla carriera superiore nell'Amministrazione compartimentale del Tesoro di Torino.

A norma del disposto dal cap. XVI del regolamento approvato col R. Decreto 13 dicembre 1863, n. 1582, e dal cap. II delle successive istruzioni ministeriali in data 1 corrente mese di luglio, nei giorni 29 e 30 agosto prossimo venturo avranno luogo presso la Direzione del Tesoro di Torino, nel locale di S. Teresa, via dell'Arsenale, n. 5, gli esami di concorso per l'ammessione a volontario nella carriera superiore nell'Amministrazione compartimentale del Tesoro.

Le dimande di ammessione al concorso dovranno essere in carta da bollo da centesimi 50, ed indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio dell'aspirante; tali dimande saranno trasmesse alla Direzione del Tesoro di Torino non più tardi del giorno 15 detto mese di agosto, termine di rigore, trascorso il quale non saranno più accettate.

L'aspirante al posto di volontario deve giustificare:

I. Aver compiuta l'età d'anni 18, e non oltrepassata quella d'anni 30;

II. Essere italiano e domiciliato nello Stato;

III. Essere di buona condotta.

Il certificato relativo sarà rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha domicilio, autenticato dal Sotto-Prefetto del Circondario;

IV. Avere conseguito almeno la licenza in un liceo o in un istituto tecnico superiore.

Oltre gli accennati documenti dovrà il ricorrente corredare la istanza da un'obbligazione, in carta da bollo da cent. 50 ed esente dal registro, del padre, o di una terza persona, di mantenere esso ricorrente per tutto il tempo del suo volontariato, ovvero da un certificato che provi aver egli mezzi di fortuna sufficienti pel suo sostentamento. La obbligazione o il certificato deve essere autenticato dal Sindaco locale per la verità della firma e dell'esposto in linea di solvibilità.

La Direzione, riconosciuti i requisiti voluti, avviserà tosto per iscritto il candidato circa la sua ammessione agli esami.

Gli esami sono di due specie, l'uno in iscritto e l'altro verbale.

L'esame in iscritto consiste:

a) In un componimento sopra un tema, che verrà dato dal direttore al momento che incomincierà l'esame stesso;

b) Nello scioglimento di un problema di aritmetica sino ed inclusa la regola semplice di proporzione, colla dimostrazione del modo di operare e dell'esattezza del calcolo;

c) Nello scioglimento di un tema sui primi elementi di economia politica e statistica.

L'esame a voce consiste in dimande verbali:

a) Sopra gli elementari principii del diritto amministrativo, sulla costituzione dei Poteri, sull'ordinamento dello Stato, sui dati statistici del Regno.

b) Sulle operazioni principali di computisteria, sulle leggi e discipline di contabilità e di amministrazione generale dello Stato;

c) Sulle altre nozioni generali che deve aver acquistato il candidato nel corso de'suoi studi.

Possono anche presentarsi al concorso volontari od aspiranti volontari di altre Amministrazioni, purchè posseggano i necessari requisiti, e si assoggettino ai relativi esami

Torino, addì 25 luglio 1864.

Il Direttore compart. del tesoro GONELLA.

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — Lo spettacolo datosi la domenica scorsa a Milano nell'Arena a favore delle Società operale fruttò la somma di lire 20,310 cent. 54 in biglietti venduti e in offerte alla porta del Pulvinare. A questa è da aggiungere la somma di lire 2000 fatte da S. M. il Re consegnare al Sindaco perchè fosse distribuita in lire 1250 al Consolato delle Società operaie che diede lo spettacolo, e in lire 750 all'Associazione generale degli operai.

FILOLOGIA. — Il sig. G. E. Levi, rabbino dell'università israelitica a Cuneo, ha pubblicato testè, in occasione della solenne distribuzione dei premii agli alunni delle scuole israelitiche di quella città, una dotta sua dissertazione sui *pregi della lingua ebraica*, la quale tornerà gradita anche a coloro che non conoscono la veneranda lingua di Mosè, per la chiarezza con cui è scritta e le peregrine notizie che vi si trovano raccolte.

OTTICA. — Nella Galleria Natta, presso la ditta Fabre, si osservano delle lenti cristalline (cristallo di rocca) utili per la conservazione della vista. Esse sono rinomate per la purezza ed esattezza delle loro curve, e l'ottico sig. Gerbola le adatta col suo sistema a qualunque grado di vista.

OGGETTI ANTICHI. — Gli amatori di oggetti antichi e preziosi possono soddisfare la loro curiosità visitando la collezione interessante di questi oggetti presso il sig. Luria, via dell'Ospedale, 8, nella quale si ammirano fra le altre cose un'arma antica, forma lingua di bue, di buonissima conservazione, con trofei, busti, testine cesellati sull'argento (stile Cellini), gigli e ritratto di re in nielli, e lama di rara bellezza con figure, putti dorati. Un pugnale d'uno spadone ove sono incise sul ferro le forze d'Ercole, lavoro di distinto cesello e di gran pregio (stile Cellini e Gian Bologna). Lo scettro del doge Loredano (quello della Lega di Cambray) con trofei maestrevolmente cesellati, e nielli antichi colle armi della città di Venezia e col Leone di S. Marco col cappello frigio. Un quitrico, ossia cappella portatile con cinque tavole a figure bisantine e smalto di rara bellezza e di straordinaria conservazione. Un anello antico in oro massiccio con due pietre incise di cui un bellissimo zaffiro, con caratteri greci e incisioni allo intorno, oggetto preziosissimo. Poi quadri, candelabri, teste e busti in bronzo ed altri oggetti pregevolissimi.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 27 LUGLIO 1864

DIARIO

La condotta dell'ammiraglio spagnuolo Pinzon e del suo governo nel Perù commosse a sdegno nell'America meridionale non solo le Repubbliche, ma anche l'Impero del Brasile. Il ministro di Don Pedro a Lima, appena ricevuto dal Governo del generale Pezet notizia dei fatti che riuscirono alla violenta occupazione delle isole Chinchas, rispose fra altro al signor Rybeiro, presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri: « Come rappresentante di una nazione che di recente è stata vittima di somigliante abuso della forza io credo di poter assicurare V. Ecc. che il mio Governo e il popolo del Brasile si riuniranno al Governo e al popolo del Perù nella giusta loro indignazione contro questo nuovo atto di violenza perpetrato senza l'osservanza delle forme richieste dagli usi internazionali. »

Lettere da San Luis de Potosi, trasmesse dal corriere degli Stati Uniti dell'8 luglio, assicurano, dice il *Moniteur Universel*, che gli Stati di Nuevo Leon e Cohahuila insorgono contro Juarez. Varie città di Nuevo Leon si sono già formalmente pronunziate per l'Impero. Moti analoghi si fanno nel Chihuahua e soprattutto nelle circostanze di Saucillo, dove trovasi Juarez. I successi delle truppe franco-messicane contro Uraga e Ruicon Gallardo sono confermati.

Un dispaccio da Bona 21 luglio annunzia che il corpo di truppe che il Bey di Tunisi aveva spedito contro gl'insorti dovette, per tema di mancare di viveri, dopo una marcia piuttosto lunga ripiegare verso la capitale. Un altro dispaccio da Parigi reca che gli insorti hanno disfatto le truppe del Bey nelle vicinanze di Tunisi.

Il rappresentante della Sassonia reale nella Dieta germanica, votando contro la proposta di chiedere al duca Federico d'Augustenbourg la giustificazione de'suoi dritti alla successione dello Slesvig-Holstein, lesse una dichiarazione, nella quale dopo aver ricordato alla Dieta che la Confederazione già si pronunziò nella Conferenza di Londra a favore del Duca, conchiude così: « Stando le cose in questi termini non sembra al Governo del Re cosa nè conforme allo stato della quistione, nè compatibile colla dignità della Confederazione lo invitare il duca Federico a giustificare pretese delle quali essa ha proclamato la legittimità dinanzi all'Europa. Il Governo del Re pensa che il duca Federico è in grado di poter chiedere alla Dieta federale l'ammissione del suo plenipotenziario, come pure di essere egli medesimo investito del governo, e che la Confederazione non potrebbe negare il suo assenso a questa domanda senza pregiudizio dell'esame ulteriore che dovrà farsi delle pretese messe innanzi da S. A. R. il granduca d'Oldenborgo. »

La Camera dei deputati del Wurtemberg adottò con 85 voti contro 1 l'indirizzo in risposta al discorso della Corona. Nell'indirizzo la Camera mostra desiderio al Re di vedere fra altro riordinata la giustizia e riveduta la costituzione.

La Dieta del Granducato di Sassonia-Weimar adottò all'unanimità il trattato doganale del 28 giugno.

Le Camere dell'Annover esaminarono prima di separarsi la proposta di una strada ferrata diretta da Parigi ad Amborgo stata presentata al Governo dal francese Mouton. La strada deve traversare tutto il Regno d'Annover da Osnabruck sino ad Amborgo. La prima Camera adottò la proposta all'unanimità meno 3 voti e la seconda all'unanimità.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 26 *luglio.*

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura)	— 66 10
Id. id. 4 1/2 0/0	— 94 20
Consolidati Inglesi 3 0/0	— 90 1/4
Id. italiano 5 0/0 in contanti	— 68 15
Id. id. id. fine corrente	— 68 15
Id. id. id. fine prossimo	— 68 50
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 991
Id. id. id. italiano	— —
Id. id. id. spagnuolo	— 610
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 350
Id. id. Lombardo-Venete	— 530
Id. id. Austriache	— 410
Id. id. Romane	— 340
Obbligazioni	— 230

Parigi, 26 *luglio.*

Notizie da Tunisi recano che il Kasnadar persiste ad esigere l'imposta di 36 piastre e che gl'insorti hanno battuto le truppe del Bey nelle vicinanze di Tunisi.

I Prussiani aumentano la guarnigione di Kiel.

Vienna, 26 *luglio.*

Assicurasi che le vedute esposte ieri dai plenipotenziari nelle trattative preliminari facciano presagire un buon esito della conferenza. La prima seduta avrà luogo oggi a mezzodì.

Stoccarda, 27 *luglio.*

La Camera adottò all'unanimità una proposta contro l'occupazione prussiana di Rendsburg, mettendo a disposizione del Governo tutti i mezzi per opporsi d'accordo con gli altri Governi tedeschi contro questo atto di violenza.

Londra, 27 *luglio.*

Camera dei Lords. — Lord Russell, rispondendo a Ellenborough, procura di discolpare la condotta del Governo nella questione danese: dice che questa è una questione assai complicata; accusa la Danimarca di non aver adempiuto i suoi impegni; soggiunge che le libertà in Europa sarebbero state più compromesse se l'Inghilterra si fosse gettata ciecamente in una guerra.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

27 Luglio 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 68 10 15 15 — corso legale 68 15 — in liq. 68 57 1/2 55 57 1/2 60 60 p. 31 agosto.

BORSA DI PARIGI — 26 Luglio 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	90 3/8	90 2/8
3 0/0 Francese	»	66 10	66 10
5 0/0 Italiano	»	68 05	68 15
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	507 »	» »
Id. Francese	»	985 »	990 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	350 »	350 »
Lombarde	»	527 »	528 »
Romane	»	338 »	340 »

G. FAVALE gerente

MINISTERO DELLE FINANZE. — *Direzione Generale delle Contribuzioni dirette.*

STATO delle riscossioni effettuate pendente il 2° trimestre 1864 in conto delle Contribuzioni dirette di detto anno col confronto di quelle eseguite a pari epoca del 1863

PROVINCIE	Aprile 1864	Maggio	Giugno	Totale delle riscossioni del 2.o 3.tre 1864	Riscossioni anteriori	Totale
Antiche Provincie	1275727 21	1271319 66	1675829 56	4222876 43	1900787 28	6123663 71
Lombardia	1975816 71	2182333 38	1535485 40	5693635 49	5528652 50	11222287 99
Toscana	242644 86	654236 62	206602 31	1103483 79	—73466 42	1176950 21
Parma	57759 91	195895 32	307568 49	561223 75	» »	561223 75
Modena	426121 70	38184 87	471813 12	936149 70	537309 80	1473459 50
Romagna	146188 47	923391 71	146869 44	1216449 62	917898 88	2134348 50
Marche	» »	629209 47	92 14	629301 59	629209 51	1258511 10
Umbria	» »	419877 78	44 55	419922 33	419877 76	839800 09
Napoli	3200372 81	2555444 81	3210523 64	8966341 26	3383564 10	12349905 66
Sicilia	109847 60	553289 87	527857 06	1190994 53	» »	1190994 53
Totale	7434479 30	9423183 42	8082715 77	24940378 49	13390766 55	38331145 05
Riscoss. dall'eserc. 1863	8402739 58	10129956 83	8524345 58	27057041 99	13830521 54	40887563 53
Differenza sull'esercizio 1864 — più	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Differenza sull'esercizio 1864 — meno	968260 28	706773 41	441629 81	2116663 50	439754 99	2556418 49

Torino, addì 22 luglio 1864.

Per il Direttore capo della 2.a Divisione, BIANCHI.

V.° *Per il Direttore generale,* GIOBERTI.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — N. 177 — Torino, Mercoledì 27 Luglio 1864

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Reggio (Calabria).

Situazione degli stabili — Provincia	Situazione degli stabili — Comune	Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Reggio	Pellaro	Fondo rustico	1	4535 80		
id.	id.	id.	1	4864 80		
id.	id.	id con caseggiato e palmento	1	5081 00	Direz.ne Dem.le	4 agosto 1864
id.	id.	id. con caseggiato	1	5931 60		
id.	id.	id. id.	1	6068 40		
id.	id.	Due fondi rustici	1	7320 20		
id.	id.	id.	1	5217 60	»	6 detto
id.	id.	id.	1	6238 40		
id.	id.	id.	1	1816 00		
id.	id.	Tre fondi rustici	1	3610 40		
id.	id.	Due fondi rustici con caseggiato colon	1	3244 60	»	8 detto
id.	id.	Fondo rustico con caseggiato colonic.	1	1707 00		
			1	15147 60		
			13	70862 80		

Reggio, li 25 giugno 1864.

PROVINCIA DI CALABRIA ULTRA 2.a

UFFICIO DELLA DIREZIONE DEMANIALE

AVVISO D'ASTA

Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, numero 793

Il pubblico è avvisato che alle ore 11 antimeridiane del giorno 9 settembre 1864, si procederà in una delle sale dell'uffizio suddetto alla presenza del signor direttore demaniale ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente, dell'immobile appellato Basilea, situato nel territorio di Catanzaro, descritto nell'elenco num. 22, pubblicato nel Giornale di prefettura del 15 giugno corrente anno, e pervenuto al demanio dalla cassa ecclesiastica.

L'immobile suddetto è nella massima parte di natura aratorio, parte a pascolo e bosco ceduo misto.

L'asta sarà aperta sul prezzo d'estimo in L. 62,298.

Nel fondo suddetto gravita l'annuo canone di L. 59 76 ed il peso del contributo fondiario.

Le offerte in aumento non potranno essere minori di L. 200 a termini dell'art. 59 del regolamento.

Per essere ammessi a prendere parte all'asta dovranno gli aspiranti prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, depositare a mani del segretario dell'uffizio procedente o far fede di aver depositato nella cassa dell'uffizio di registro di Catanzaro in danari o in titoli di credito una somma corrispondente al decimo del valore estimativo, cioè di L. 6229 80.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara ad estinzione di candela.

L'aggiudicazione che segue l'incanto ritenendosi per definitiva a mente dell'art. 4 della legge è inammisibile qualunque offerta che possa venire posteriormente prodotta.

Catanzaro, 15 luglio 1864.

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE (già ditta POMBA)

STORIA DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Dall'epoca della rivoluzione francese (1789) a quella delle riforme italiane (1847)

Per FEDERICO conte SCLOPIS

Volume III in due parti, L. 8 a compimento dell'opera, il di cui costo totale è di L. 20

Coloro che manderanno relativo vaglia postale riceveranno francato per posta il detto volume o l'intera opera.

3710

STRADEFERRATE della Lombardia e dell'Italia Centrale(1)

Introito settimanale dal giorno 8 a tutto il 14 Luglio 1864

Rete della Lombardia, chilometri num. 447

Passeggieri num. 42,671	L. 104,953 92	
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni suppletorie	» 1 592 34	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 4,286 73	
Trasporti celeri	» 15,833 15	
Merci, tonnellate 8,650	» 50,682 15	
Totale		L. 177,350 31

Rete dell'Italia Centrale, chilometri 269

Passeggieri num. 19,015	L. 48,284 95	
Trasporti militari, convogli speciali, ecc.	» 3,181 36	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 3,274 20	
Trasporti celeri	» 8,890 10	
Merci, tonnellate 4,410	» 34,147 04	
		L. 97,777 65
Totale delle due reti		L. 275,127 96

Settimana corrispondente del 1863

Rete della Lombardia chilom. 414	L. 168 144 34	
» dell'Italia Centrale » 234	» 116,341 85	
Totale delle due reti		L. 284,486 19
Diminuzione		L. 9,358 23

Introiti dal 1 gennaio 1864	Rete della Lombardia	4,757,546 81	7 538,739 92
	Rete dell'Italia Centrale	2,781,193 11	
Introito corrispondente del 1863	Rete Lombarda	4 414 431 86	7,149,692 23
	Rete dell'Italia Centrale	2,735 260 37	
		Aumento	L. 389 047 69

1) Esclusa la tassa del decimo

3617

NEL COLLEGIO SEMI-CONVITTO

diretto dal sig. sacerdote Bartolomeo Allione, via Provvidenza, num. 30, per l'anno vegnente oltre al corso elementare si aggiungeranno il tecnico e ginnasiale, e si riceveranno anche Allievi a pensione interna. 3597

SOCIETA' ANONIMA DEGLI ESERCENTI DI TORINO

PER LA RISCOSSIONE DEL

CANONE GABELLARIO

Seconda convocazione degli Azionisti in Assemblea generale nella sala del Teatro Nazionale, alle ore 3 pomeridiane precise di venerdì prossimo, 29 cadente luglio.

Per l'esaurimento dell'ordine del giorno della seduta d'oggi, rimasta infruttuosa per mancanza di numero legale, gli Azionisti sono nuovamente convocati in assemblea generale nel luogo, nel giorno e nell'ora sovraindicati

Qualunque sia il numero degli intervenuti le deliberazioni, a tenore dell'articolo 22 dello Statuto sociale, saranno valide ed esecutorie purchè ristrette all'ordine del giorno predetto concepito nei seguenti termini:

1. Conto del primo semestre 1864;
2. Comunicazioni diverse.

Torino, 25 luglio 1864.

3707 *L'AMMINISTRAZIONE.*

AVVISO

Il sottoscritto rilevatario dello stabilimento di cavalli e vetture già tenuto dal Carlo Tabacchetti, via dell'Arcivescovado, n. 10, casa Nigra, fa noto al pubblico che ne continuerà l'esercizio col maggior zelo e puntualità.

3719 Marcenaro Tomaso.

AGGIUNTA DI COGNOME

Con decreto delli 20 aprile 1864 il signor dottore Giovanni Baltuzzi di Molino dei Torti, venne autorizzato a pubblicare la domanda di aggiungere al proprio cognome quello del defunto suo zio dottore Giacomo Torti. 3714

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE

A norma dell'art. 163 degli statuti sociali si rinnova l'avviso ai signori azionisti che il Consiglio ha chiesto per il 1 corr., e-teso all'Italia pel 15 corrente, un secondo versamento di lire italiane 75 ogni azione.

Il segretario
M. Montecchi.

Art 163 (trascritto)

Qualora dopo sette giorni un versamento in conto di qualsiasi azione non venga effettuato sarà nuovamente dato avviso dell'obbligo di fare il versamento nei medesimi giornali nei quali il primo avviso ne fu dato; e trascorsi altri sette giorni senza che il pagamento venga effettuato, la Compagnia potrà citare l'azionista debitore, tanto il sottoscrittore originario quanto la persona a cui l'azione fu trasferita, pel montare non pagato il quale porterà 10 p. 0,0 all'anno d'interesse dal giorno fissato pel versamento. 3718

VAGLIA di Obbligazioni dello Stato, creazione 1849, per l'estrazione fine del corrente mese contro *Buono* postale di L. 16 si spedisce in piego assicurato. — Dirigersi *franco* agli Agenti di Cambio PIODA e VALLETTI in Torino, via Finanze, num 9.

Primo premio L. 36,865; Secondo L. 11,060; Terzo L. 7,375; Quarto L. 5,900; Quinto L. 1,120. 3305

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto avverte il pubblico che, mediante apposita scrittura, venne risolta la società per l'esercizio dello stabilimento del Valentino presso al Fontanino in Acqui, contratta fra esso lui ed il sig. Alemano Giuseppe, e conseguentemente cessata ogni di lui responsabilità relativa.

3715 Crosa Giuseppe.

CITTÀ DI TORINO

È aperto un esame di concorso per la collazione di n. 6 posti di volontario negli uffizi daziari

Gli aspiranti dovranno presentare prima del 12 agosto prossimo la loro domanda su carta da bollo da centesimi 50.

Le condizioni per essere ammessi a tale esperimento sono le seguenti:

1. Comprovare d'avere l'età dal 17 ai 21 anni, mediante presentazione della fede di nascita;

2. Essere sani e robusti e senza difetti corporali, da accertarsi mediante dichiarazione dell'ispettore sanitario della città;

3. Essere riconosciuti dall'Amministrazione per persone educate e civili, e dare prova di godere i diritti civili presentando un'attestazione del comune di loro residenza;

4. Comprovare d'aver compiuto il corso ginnasiale o la scuola tecnica, e di avere superato i relativi esami in fine del corso in qualche collegio pubblico dello Stato;

5 L'aspirante dovrà avere i mezzi per provvedere decorosamente alla propria sussistenza durante il volontariato (stabilito di 3 anni), da comprovarsi mediante dichiarazione del padre o della madre, del tutore o di altra persona solvibile, od altrimenti comprovare d'avere mezzi proprii.

Dovranno rinnovare la domanda coloro che prima d'ora l'avessero presentata.

Ogni ricorrente dovrà esattamente indicare sul ricorso l'indirizzo della propria dimora.

Gli aspiranti saranno informati, col mezzo di lettera impostata, della loro ammessione o non agli esami, ed a quelli ammessi sarà indicato il giorno, l'ora ed il locale in cui gli esami avranno luogo

Materie sulle quali verseranno gli esami;

Saggio di calligrafia sotto il dettato;
Tema di composizione italiana;
Quesito d'aritmetica e di sistema metrico.

Torino, li 22 luglio 1864.

3662 *Il sindaco* RORA'.

CITTÀ D'ALBA

Trovandosi vacanti in questa città li seguenti posti, cioè:

Nella Scuola Tecnica pareggiata alle governative

1. Di professore di lingua italiana, geografia e storia pel 2.o e 3 o anno, collo stipendio di L. 1280;

2. Di professore di matematica elementare, coll'incarico dell'insegnamento della computisteria, collo stipendio di L. 1580;

3. Di professore di lingua francese, collo stipendio di L. 1120;

E nelle Scuole Elementari

Di maestro di 4.a classe, collo stipendio di L. 1000.

S'invitano gli aspiranti a detti posti a presentare le loro domande a questo civico ufficio, corredate dai voluti documenti, *fra* e per tutto il prossimo mese di agosto.

Alba, 25 luglio 1864.

3716 *Il sindaco* G. BUSCA.

SOCIETA' ANONIMA della ferrovia TORINO-SAVONA-ACQUI

Scadendo il giorno 8 agosto prossimo il primo semestre 1864 degli interessi al 6 p. 0,0 sulle azioni sociali, si prevengono i corpi morali e gli altri possessori di titoli provvisorii di azioni,

Che a partire dal detto giorno, nella sede sociale in Torino, via Borgo Nuovo, num. 2, piano 1, si pagheranno le quote d'interesse sulle somme state regolarmente versate.

Annotazione del pagamento dovendosi fare sui titoli provvisorii d'azioni, è indispensabile la loro presentazione al capo contabile della Società.

3711 *Il Consiglio d'Amministrazione*

SOCIETA' IN ACCOMANDITA

AGRICOLA, INDUSTRIALE DI SARDEGNA

Sotto la ditta P. Beltrami e Comp.

Li azionisti di questa società sono convocati in adunanza generale il giorno 25 agosto p. v., alle ore 10 antim., in via Cavour, n. 41, piano terreno.

Ordine del giorno

1. Rendimento del conto sociale,
2. Relazione del gerente intorno allo stato della società,
3. Determinazioni a prendersi per la liquidazione delle operazioni sociali.

Torino, 23 luglio 1864.

3663 *LA DIREZIONE.*

SOCIETA' COTONIFERA ITALIANA

Il Consiglio di sorveglianza invita i signori azionisti della Società suddetta ad intervenire all'assemblea generale che avrà luogo l'8 agosto a ore 7 pomeridiane in piazza Campetto, num. 7, piano I, per sentire:

1. Il rapporto del gerente,
2. Quello del Consiglio di sorveglianza.
3. Provvedere all'ulteriore progresso della Società. 3709

VILLA da vendere sui colli di Moncalieri, di giornate 11 circa, tutta piana e cinta; dirigersi al negozio da carta Passarino. 3522

DIFFIDAMENTO

I fratelli P. Antonio e Pietro Togliatti di Cassolo Torinese rendono noto al pubblico che l'altro loro fratello Nicolao con instrumento d'obbligazione delli 15 febbraio 1864, si dichiarava debitore verso i predetti d'una somma corrispondente alla quota che può spettargli sulla comune indivisa eredità, epperciò essi non intendono riconoscere alcun debito del fratello Nicolao nè riscossione di crediti. 3708

3727 **ATTO DI CITAZIONE**

Sull'instanza del sig. cav professore Carlo Andreoni, residente in questa città, venne, con atto d'oggi dell'usciere Savetti Giuseppe, addetto alla giudicatura sezione Po, citato, a mente dell'art. 61 del cod. di procedura civile, il sig. geometra Francesco Perrier, già residente in Torino, ed ora d'ignoti residenza, domicilio e dimora, a comparire alle ore 8 antimeridiane delli 30 corrente, nanti la suddetta giudicatura, per ivi vedersi pronunciar la di lui condanna al pagamento di L. 200, portate da chirografo, oltre i relativi interessi dal 1 luglio 1861 in poi, e colle spese.

Torino, 26 luglio 1864.

A. Gatti proc. spec.

3694 **NOTIFICANZA DI PIGNORAMENTO**

a mani terze.

L'usciere Riccio Eugenio addetto alla giudicatura di questa città, sezione Monviso, sotto il 21 cadente mese di luglio, sull'instanza delli signori Bossi Giovanni ed Ajmetti Giulio impresari, residenti in questa capitale, in esecuzione della sentenza profferta dal tribunale di commercio di costì 21 marzo ultimo, fece atto di pignoramento in odio della ditta S. P. Franck e Comp., corrente in Bradford (Inghilterra), a mani della società anonima dei consumatori del gaz-luce avente sede in Torino, in persona del di lei presidente Tommasini Giorgio di tutte le somme che questa andar potesse in debito verso quella, e ciò a cautela dell'avere delli richiedenti, con citazione tanto al terzo quanto alla ditta S. P. Franck e Comp., e questa a senso dell'art. 61 e 62 del cod. di proc. civ., a comparire nanti l'ill.mo signor giudice di codesta città, sez. Monviso, all'udienza del giorno 3 venturo mese di dicembre, ore 9 del mattino, per ivi quanto al terzo onde faccia la sua dichiarazione di debito e la ditta Franck per ivi assistervi alla medesima se vi crede.

Torino, 25 luglio 1864.

Giajme sost. Guelpa.

3717 **NOTIFICAZIONE**

a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ.

Sull'instanza di Cauvin Francesco, dimorante a Pinerolo, l'usciere Marchisio Giuseppe, addetto all'eccell.ma Corte d'appello di Torino, ha notificato al signor Valesano Pietro, d'ignoti residenza, domicilio e dimora, sotto il 20 andante luglio 1864, la sentenza 14 preceduto giugno di detta Corte, colla quale venne confermata la sentenza del tribunale di circondario di questa città 26 gennaio ultimo, colle spese.

Torino, 26 luglio 1864.

C. Bonelli Giuseppe p. c.

3635 **NUOVO INCANTO**

in seguito ad aumento di sesto.

Alla pubblica udienza del tribunale del circondario di Pinerolo delli 6 agosto p. venturo, ore 1 pomerid., avrà luogo il nuovo incanto stato fissato dall'ill.mo signor cav. presidente di detto tribunale con suo decreto 13 luglio corrente in seguito all'aumento di sesto passato alla segreteria dello stesso tribunale da Buffa Lucia fu Giovanni vedova di Michele Avaro, residente a Bibiana, per cui il prezzo degli stabili stati incantati ad instanza della signora Rosano Maria Caterina vedova di Giovanni Vincenzo Filippi, residente a Cavour, in odio dell'interdetto Bartolomeo Filippi, anche residente a Cavour, e deliberati con sentenza del 6 andante luglio a favore di Banchio Pietro, residente a Cavour, per il prezzo di lire 1500, venne portato alla somma di lire 1750.

Tali stabili siti in territorio di Cavour, regione S. Gioanni del Perno, caseggio, corte, orto, prato e sito, a parte dei nn. di mappa 2020, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2036; altro campo ed alteno, alli nn. di mappa 2028, 2035; prato alli nn. di mappa 2015 e 2042, saranno venduti all'ultimo e miglior offerente, si e come il tutto risulta da apposito bando venale.

Pinerolo, 20 luglio 1864.

Garnier sost. Badano.

3643 **AUMENTO DI SESTO**

Il corpo di cascina detto il Martinetto, posto sul territorio di Racconigi, composto di fabbricato rustico, campi, prati, ed alteni, con acqua perenne, di are 1429 48, caduto nel fallimento delli Zaverio e Tancredi fratelli Mancardi, banchieri in Torino, venne, previo incanto sull'instanza dei sindaci barone banchiere Duprè, avvocato Paroletti, e procuratore capo Piacenza di Torino, con sentenza di questo tribunale del circondario di oggi deliberato al signor Carlo Gandolfi di Torino, per il prezzo di L. 35,000, sul quale veniva aperto il reincanto con autorizzazione del tribunale, stante la deserzione del primo, che era stato aperto sul prezzo di lire 49,000 giusta il valore datone dal perito d'ufficio architetto Gianotti in giurata relazione del 4 febbraio 1863.

Il termine per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade venerdì 5 agosto prossimo.

Saluzzo, 21 luglio 1864.

Casimiro Galfrè segretario.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.